



Programma Operativo Regionale – POR 2007–2013– Parte FESR
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione
Asse Prioritario 2. Linea di intervento 2.1
Azione 2.1.2. Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani:
teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI RETI DI TELERISCALDAMENTO

La Regione del Veneto

Premesso

- che la Commissione Europea con Decisione CE (2007) 4247 del 07.09.2007 ha adottato il POR FESR 2007 – 2013 Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” nella Regione del Veneto in Italia;
- che la Linea di intervento 2.1 “Produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica”, prevede all’azione 2.1.2 “*l’incentivazione della riduzione dei consumi energetici in ambito urbano ottenuta con....generazione distribuita di energia elettrica mediante sistemi di cogenerazione ad alta efficienza abbinati a reti di teleriscaldamento.*”;
- che da parte della Unione Europea viene fatta raccomandazione agli organi amministrativi locali e regionali di garantire l’installazione di apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali e gli enti amministrativi locali e regionali vengono incoraggiati a includere, se del caso, il riscaldamento e il raffreddamento da fonti rinnovabili nella pianificazione delle infrastrutture urbane delle città (Art. 3, Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 “*sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*”);
- che il teleriscaldamento o il teleraffrescamento prodotti utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile è suggerito nell’art. 4 della Direttiva 2009/28/CE come strumento per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di sfruttamento delle fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
- che nel piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili da predisporre al fine di raggiungere l’obiettivo nazionale del 2020 l’Italia può adottare misure intese a sviluppare l’infrastruttura per il teleriscaldamento in modo da far fronte allo sviluppo della produzione di riscaldamento e di raffreddamento in grandi impianti a biomassa, solari e geotermici (Art. 16. comma 11, Direttiva 2009/28/CE);

- che ai sensi dell' Art. 2.2, Disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale, 2008/C 82/01, si definisce **Teleriscaldamento** la fornitura di calore sottoforma di vapore o di acqua calda, prodotto in una centrale e trasmesso e distribuito a più edifici al fine di riscaldarli;
- che ai sensi dell' Art. 2, Disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale, 2008/C 82/01, si definisce **Teleriscaldamento energeticamente efficiente** il teleriscaldamento che rispetta sotto il profilo della generazione, i criteri della cogenerazione ad alto rendimento oppure, nel caso degli impianti di produzione di calore, i valori di riferimento per la produzione separata di calore stabiliti dalla decisione 2007/74/CE;
- che con deliberazione n.919 del 23 Marzo 2010 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato un avviso pubblico per la presentazione di domande al fine di selezionare soggetti beneficiari di incentivi per la realizzazione di reti di teleriscaldamento;
- che la Commissione Europea con Decisione C(2011) 1619 del 9 marzo 2011 ha dichiarato il regime di aiuti in oggetto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 107, par. 3 lett c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- che con deliberazione n. _____ del _____ la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il seguente avviso pubblico, modificato rispetto al precedente del 23 Marzo 2010 al fine tra l'altro di recepire la Decisione della Commissione Europea sopra citata, per la presentazione di domande al fine di selezionare soggetti beneficiari di incentivi per la realizzazione di reti di teleriscaldamento;

Avvisa

che è stata attivata la procedura per effettuare una selezione di domande relative alla realizzazione di reti di teleriscaldamento nel **territorio della Regione del Veneto** a valere su risorse del POR – FESR 2007-2013 per una disponibilità di €18.951.618,00.

Invita

- Enti pubblici territoriali;
- Organismi di diritto pubblico soggetti alla “influenza dominante” di enti pubblici territoriali, di cui all'art. 3 comma 26 del D.Lgs. 163/2006 e ssmmii.;
- Imprese pubbliche nella forma di società a prevalente partecipazione pubblica soggette all'influenza dominante di enti pubblici territoriali, di cui all'art. 3 comma 28 del D.Lgs. 163/2006 e ssmmii.;
- Associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti

a presentare domanda di partecipazione **entro e non oltre 120 (centoventi) giorni** a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E FINALITÀ

1.1 Alle procedure di realizzazione e/o gestione delle reti di teleriscaldamento oggetto del presente avviso si applicano le norme del TFUE e i principi comunitari in materia di diritto di stabilimento, libera prestazione di servizi, non discriminazione, parità di trattamento e di trasparenza, nonché le direttive comunitarie in materia di appalti sopra soglia comunitaria, in particolare la direttiva 2004/17/CE. In ipotesi di contratti sotto soglia comunitaria sovrviene la Comunicazione interpretativa della Commissione (2006/C 179/02, pubblicata nella GUCE del 1.8.2006) relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive sugli appalti pubblici.

1.2 Qualora per la realizzazione e/o gestione della rete di teleriscaldamento ci si avvalga di forme contrattuali diverse dall'appalto sovrviene la Comunicazione interpretativa della Commissione (2008/C 91/02, pubblicata nella GUCE del 12.4.2008) “*sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico privati istituzionalizzati (PPPI)*”.

1.3 Alle iniziative di cui al presente avviso si applica la “Disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale” 2008/C 82/01, pubblicata nella GUCE del 1.4.2008, in particolare relativamente agli impianti di generazione il § 3.1.8 dedicato agli aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente; si applica altresì l’art. 107, paragrafo 3 lett. c del TFUE relativamente alle infrastrutture di trasporto dell’energia termica. La misura di aiuto è stata oggetto di preventiva notifica alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento del Consiglio n. 659 del 22.3.1999 e del Regolamento della Commissione n. 794 del 21.4.2004 e con Decisione C(2011) 1619 del 9 marzo 2011 la Commissione Europea ha dichiarato il regime di aiuti in oggetto compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 107, par. 3 lett c), del TFUE.

1.4 I progetti oggetto della presente manifestazione di interesse, in quanto disciplinati dalle norme sugli aiuti di stato, non rappresentano progetti generatori di entrate, ai sensi dell’art. 55, comma 6 del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006.

1.5 Nella predisposizione del presente avviso pubblico, nella scelta dei requisiti dei progetti oggetto di domanda di contributo nonché dei criteri di priorità e del procedimento generale volto alla concessione dei contributi, si è tenuto conto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 31 marzo 2008 ai sensi dell’Art. 65 lett. a) del Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, con particolare riferimento ai seguenti:

- **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra**; il conseguimento di questo criterio deriva direttamente dal fatto che il teleriscaldamento energeticamente efficiente consegue un risparmio di fonti primarie di energia rispetto al sistema convenzionale di produzione di energia termica per usi civili (cfr. Art. 2, Disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale, 2008/C 82/01 citato al §5 e alla Sezione “Premesso”). Il teleriscaldamento urbano in generale permette di attuare una razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche. Ciò comporta da un lato la possibilità di realizzare un risparmio di fonti fossili e dall’altro la possibilità di integrare efficacemente le fonti rinnovabili disponibili sul territorio. Entrambi i fattori portano ad una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera da parte del settore della generazione di energia termica ad uso civile;
- **minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla produzione di energia** termica per usi civili (cfr. §5); la soddisfazione di questo criterio e, quindi, la riduzione dell’impatto ambientale legato all’immissioni in atmosfera di sostanze inquinanti (NOx, SOx, CO, polveri sottili) derivanti dai processi di combustione, deriva dalla elevata efficienza del generatore impiegato nella centrale asservita alla rete di teleriscaldamento e dalla costante sorveglianza dello stesso da parte di personale specializzato, unitamente alla presenza di efficaci depuratori dei fumi di scarico. Il teleriscaldamento, quindi, contribuisce validamente al miglioramento della qualità dell’aria negli ambiti più compromessi, ossia i centri urbani;
- **migliori condizioni di fornitura energetica** sono offerte al cittadino dal teleriscaldamento, dal momento che, in Italia, il costo finale del calore da teleriscaldamento risulta inferiore a quello di altri vettori energetici commerciali oggi disponibili sul mercato. Inoltre, con il presente avviso pubblico si è inteso dare rilevanza al criterio relativo alle **migliori opportunità di impresa e di reddito**, anche attraverso il fatto che gli interventi di teleriscaldamento possono essere realizzati per mezzo di partenariati pubblico privati istituzionalizzati (PPPI) (cfr. §6, criterio 4.1), coinvolgendo il settore privato;
- con il presente avviso pubblico, inoltre, si è inteso creare e tener conto di **sinergie con altri strumenti di intervento della politica regionale, nazionale e comunitaria e con le specifiche linee d’intervento del Programma Regionale di Sviluppo**, approvato con la l.r. 9 marzo 2007, n. 5; il Programma citato riconosce tra le linee guida della politica energetica regionale la razionalizzazione della domanda di energia e l’efficienza energetica con particolare riguardo al settore civile che copre il 33,4% dei consumi finali di energia della Regione del Veneto (dati ENEA 2000); il teleriscaldamento, in sé considerato, risponde a questa esigenza di razionalizzazione della domanda di energia e si pone, quindi come **strumento di intervento** per l’attuazione del PRS nonché per l’attuazione della politica energetica comunitaria, in forza della quale viene raccomandato agli organi amministrativi locali e regionali di garantire l’installazione di apparecchiature e sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento (cfr. art. 3 Direttiva 2009/28/CE del 23.04.2009 citata nella sezione “Premesso”);

- le **vocazioni locali, ambientali e produttive, le ricadute occupazionali e le sinergie con i sistemi produttivi locali**, o ancora, **l'efficienza strutturale del progetto in termini di coerenza e integrazione tra le tipologie progettuali attivate e tra i soggetti coinvolti, la ricaduta sul sistema produttivo locale**, nonché **la rilevanza del progetto rispetto alle caratteristiche ed alle prospettive regionali della specifica filiera e/o rispetto alle caratteristiche dei sistemi produttivi locali di riferimento**, sono obiettivi il cui perseguimento è realizzato anche attraverso la previsione del criterio di priorità che prevede l'utilizzazione di biomassa reperibile attraverso Progetti Integrati di Filiera Forestale (PIFF) costituiti ai fini del Piano di Sviluppo Rurale (cfr. § 6 criterio 1.2). I PIFF, infatti, sono volti a favorire l'aggregazione e la cooperazione integrando e concentrando gli interventi basati sulla valorizzazione della produzione, servizi e logistica che i singoli soggetti (dalla produzione alla commercializzazione) della filiera non sono in grado di affrontare. I Progetti integrati si fondano su ampia concertazione degli interventi progettuali con i soggetti economici e sociali locali e prevedono interventi organici di sviluppo delle filiere produttive e dei territori rurali che, migliorando la competitività dei sistemi agro-forestali e rurali, presuppongono la valorizzazione delle vocazioni locali, ambientali e produttive, la creazione di nuove opportunità lavorative, il consolidamento dei livelli occupazionali, l'empowerment dei profili professionali.

A questi requisiti risponde anche il criterio in forza del quale viene data priorità a quei progetti che utilizzano calore di scarto da centrali/punti di generazione già presenti sul territorio (cfr. § 6 criterio 1.3.), nonché il criterio in forza del quale viene data priorità a quei progetti che siano inseriti, ad esempio, in aree oggetto di Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (cfr. § 6, criterio 3.3), in quanto detti Programmi sono stati promossi dal Ministero dei lavori pubblici con l'obiettivo di realizzare, all'interno di quadri programmatici organici, interventi orientati all'ampliamento e alla riqualificazione del tessuto economico-produttivo-occupazionale, al recupero e alla riqualificazione dell'ambiente, dei tessuti urbani e sociali degli ambiti territoriali interessati. Inoltre, in forza di detti programmi e degli altri strumenti di attuazione di cui al § 6 criterio 3.3, trova applicazione il criterio dato dal **grado di integrazione con altri interventi**. Ancora, il criterio di priorità relativo ai progetti che utilizzino energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione della/e centrale/i termiche asservita/e alla rete di teleriscaldamento (cfr. § 6 criterio 1.1), permette di migliorare **l'efficienza strutturale** del sistema e permette al teleriscaldamento di inserirsi con **coerenza e integrazione** nel tessuto produttivo locale.

- la **validità tecnico-economica e la completezza della progettazione** nonché la **qualità progettuale** vengono valutate da parte degli uffici regionali attraverso l'esame del progetto preliminare, del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale, dai quali si evinca la previsione dell'intervento, nonché attraverso l'esame del progetto di intervento sviluppato nelle sue varie fasi progettuali (cfr. §§ 9 e 11, cfr. Allegato C-Linee Guida);
- **l'aderenza della tempistica indicata nel progetto con le necessità di rendicontazione** nonché la **congruenza tra finanziamento richiesto e risultati attesi del progetto**, vengono garantite dal procedimento stesso previsto dall'avviso, con specifico riferimento alla erogazione del contributo, in forza del quale l'erogazione di acconto e saldo del contributo è collegata allo stato di avanzamento dei lavori ed alla dimostrazione della rendicontazione dei medesimi (cfr. §§12, 13), nonché dalle ipotesi di decadenza relative, ad esempio, al mancato rispetto degli obblighi, dei termini previsti dall'avviso pubblico per la conclusione degli interventi, per la loro entrata in esercizio (§ 17);
- la **qualificazione dell'occupazione**; a tal proposito si evidenzia, non solo che la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti di teleriscaldamento richiedono profili professionali specializzati, ma anche che il generatore impiegato nella centrale asservita alla rete di teleriscaldamento è oggetto della costante sorveglianza da parte di personale altamente specializzato.

2. OGGETTO DELLE DOMANDE

2.1 Le domande hanno per oggetto un progetto di teleriscaldamento ovvero di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Il progetto può riguardare la costruzione di una rete ex-novo come definita al

successivo §2.2, oppure l'estensione ovvero il potenziamento delle reti di teleriscaldamento già attualmente in esercizio.

2.2 Ai fini del presente avviso pubblico, per rete di teleriscaldamento si intende l'insieme della rete di trasporto del calore, delle sottocentrali di distribuzione, nonché della centrale/delle centrali che produce/producono energia termica ad esclusivo servizio della rete.

2.3 La rete di teleriscaldamento può utilizzare il calore di scarto da punti di generazione già esistenti.

3. NATURA E COMMISURAZIONE DEL CONTRIBUTO

3.1. Gli interventi ammissibili possono beneficiare di un contributo in conto capitale sino alla misura massima del 50% (cinquanta per cento) dei costi d'investimento ammissibili, secondo quanto previsto ai punti 124 e 125 del § 3.1.8 "Aiuti al teleriscaldamento energeticamente efficiente" della Disciplina degli aiuti di stato per la tutela ambientale (Comunicazione della Commissione 2008/C 82/01).

In particolare ai sensi del § 3.1.8, punto 124 della citata Disciplina comunitaria i costi ammissibili sono i sovraccosti d'investimento necessari a effettuare un investimento che conduca al teleriscaldamento energeticamente efficiente rispetto all'investimento di riferimento.

Inoltre ai sensi del § 3.1.8, punto 125 della citata Disciplina comunitaria i costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto o costo operativo connesso con gli investimenti supplementari e verificatosi durante i primi cinque anni di esercizio della rete.

Per le modalità e i criteri di individuazione dell'investimento di riferimento si rinvia **all'Allegato C – Linee Guida** – Sezione 2 "Costi ammissibili e commisurazione del contributo".

Una volta determinata la misura del contributo sulla base dei sovraccosti netti ammissibili, lo stesso contributo risulta riconosciuto in percentuale alla spesa di investimento ammessa e oggetto di rendicontazione.

3.2. Il contributo non potrà essere superiore ad **€2.500.000,00**.

3.3. Qualora le risorse non siano sufficienti a garantire la percentuale di contributo prevista, all'ultimo progetto utilmente inserito nella graduatoria delle domande ammissibili a contributo verrà assegnata la disponibilità residua, a condizione che il richiedente si impegni ad assicurare la copertura finanziaria della quota rimanente.

3.4. Le risorse che si renderanno successivamente disponibili per effetto di rinunce, revoche, decadenze, riduzioni saranno utilizzate, in primo luogo per arrivare sino a concorrenza del massimale di contributo previsto qualora, per insufficienza dello stanziamento, sia stato assegnato un contributo in misura ridotta rispetto ai massimali previsti e, successivamente, per lo scorrimento dell'elenco delle domande ammissibili a contributo.

3.5 La Regione del Veneto si riserva di utilizzare ulteriori risorse in dotazione del Programma Operativo Regionale, qualora si rendessero disponibili. Si riserva, altresì, di destinare le eventuali risorse stanziare per questo bando ma non utilizzate ad altre azioni previste dal Programma.

4. CUMULO DI AIUTI

4.1 Gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente avviso potranno godere, per le medesime spese, di ulteriori aiuti alle condizioni di cui ai punti 189, 190 e 191 della Disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente, Comunicazione 2008/C 82/01.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

5.1. I progetti oggetto delle domande devono avere i seguenti requisiti:

1. deve trattarsi di progetti che non abbiano già avuto inizio al momento della presentazione della domanda, conformemente al § 3.2, punto 143 della "Disciplina sugli aiuti di Stato per la tutela ambientale", ossia progetti relativamente ai quali sia stato approvato soltanto il progetto preliminare, purché:
 - a) l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti sia conclusa entro il 30.04.2013;

- b) la loro realizzazione sia conclusa¹ entro il 31.12.2014;
 c) la loro entrata in esercizio² e la richiesta di saldo avvenga entro il 30.06.2015.
2. l'impianto di teleriscaldamento deve realizzare un risparmio di energia primaria rispetto al sistema di riscaldamento convenzionale (per la definizione del sistema convenzionale di riferimento si veda il § 1.6 dell' **Allegato C - Linee Guida**);
 3. in alternativa al requisito di cui al precedente n. 2), l'investimento deve essere inteso a utilizzare e distribuire il calore di scarto ai fini del teleriscaldamento;
 4. la centrale/le centrali di produzione dell'energia termica utilizzata dalla rete adotta/adottano la tecnologia della cogenerazione ad alto rendimento ovvero, nel caso di sole centrali termiche, ha/hanno un rendimento almeno pari ai valori di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore di cui all'allegato 2 della Decisione 2007/74/CE o almeno pari al valore minimo stabilito da altre normative comunitarie o nazionali più restrittive; in riferimento alla cogenerazione ad alto rendimento si rinvia al D.Lgs. 08/02/2007 n.20 "*Attuazione della Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla Direttiva 92/42/CEE*";
 5. per i progetti che utilizzano biocarburanti devono essere rispettati i criteri di sostenibilità di cui alla Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 "*sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*", verificati e certificati secondo le modalità stabilite dalla medesima direttiva;
 6. l'investimento complessivo ammissibile non può essere inferiore a **1 milione €**
 7. il proponente dovrà avere la proprietà della rete e rendicontare la spesa sostenuta;
 8. nel caso di progetti che prevedono la realizzazione di impianti di produzione di energia termica per mezzo di rifiuti, tali rifiuti devono appartenere esclusivamente alla categoria della "biomassa" secondo la definizione seguente: frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali.

Il mancato rispetto di uno dei requisiti succitati comporta la non ammissione a contributo.

6. CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

6.1 La graduatoria delle domande viene redatta sulla base dei seguenti criteri che comportano l'assegnazione di un punteggio. Tali criteri devono essere dichiarati all'atto della presentazione della domanda per l'ammissione a finanziamento:

1.Fonti energetiche		
1.1	Il progetto utilizza energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione della/e centrale/i termiche asservita/e alla rete di teleriscaldamento	10 punti
1.2	Il progetto utilizza biomassa proveniente da PIFF (Progetti Integrati di Filiera Forestale costituiti in attuazione del Piano di Sviluppo Rurale).	5 punti
1.3	Il progetto utilizza calore di scarto da centrali/punti di generazione già presenti sul territorio.	15 punti
2. Tecnologia		
2.1	Il progetto realizza sia teleriscaldamento sia teleraffrescamento.	4 punti

¹ La conclusione dell'intervento è attestata dal certificato di fine lavori.

² Per "entrata in esercizio" si intende la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto.

2.2	La rete di teleriscaldamento utilizza dispositivi per il contenimento dei consumi elettrici del sistema di pompaggio del vettore di energia termica.	8 punti
2.3	Il progetto prevede un sistema di telecontrollo e teleregolazione da sala comando per il funzionamento degli impianti, della rete e delle sottocentrali, nonché per la registrazione dei dati di esercizio, tra cui il valore della temperatura presso le sottocentrali (sia sul circuito primario che su quello secondario) e i valori delle concentrazioni delle emissioni inquinanti (NOx, SOx, polveri).	7 punti
2.4	Il progetto prevede che la centrale termica, qualora alimentata a biomasse, sia dotata di apparecchiature di depurazione dei fumi in grado di garantire una concentrazione delle polveri non superiore ai 10 mg/Nm ³ (tenore di O ₂ di riferimento) in uscita al camino.	16 punti
3. Localizzazione		
3.1	Il progetto di una rete ex-novo soddisfa la domanda termica proveniente almeno per il 30% (trenta per cento) della volumetria totale delle utenze da immobili di proprietà pubblica (ad esempio ospedali, RSA, palestre, piscine, scuole, edilizia residenziale pubblica, ecc).	3 punti
3.2	La rete di teleriscaldamento presenta una densità media di allacciamento pari o superiore a 1,1 kW/m.	12 punti
3.3	Il progetto è inserito in area oggetto di Pianificazione di attuazione o di Programmi complessi	11 punti
3.4	Il progetto si colloca in area climatica F (v. il DPR n° 412 del 26 agosto 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla G.U. n. 242 del 14 ottobre 1993)	6 punti
4. Modalità di attuazione		
4.1	L'intervento è realizzato attraverso lo strumento del partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI).	9 punti

In riferimento al criterio 1.1 si definisce **energia da fonti rinnovabili** l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (art. 2, Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009).

Il possesso dei criteri 1.2, 1.3 e 4.1 deve essere comprovato allegando rispettivamente il contratto preliminare di fornitura della biomassa, il contratto preliminare di acquisizione del calore, lo schema di convenzione/atto costitutivo approvato dal richiedente.

Il possesso del criterio 3.3 è oggetto soltanto di dichiarazione.

Il possesso degli altri criteri oggetto di dichiarazione nella domanda di cui all'Allegato B dovrà risultare dalla documentazione di progetto di cui al successivo §9.

Priorità: A) In caso di progetti con pari punteggio verrà assegnata priorità al progetto che presenti il maggior valore del rapporto tra il risparmio energetico espresso in tep/anno e l'investimento complessivo, espresso in €

B) In caso di ulteriore parità verrà assegnata priorità secondo l'ordine cronologico di spedizione della domanda.

7. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

7.1 Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.

7.2 Le spese ammesse a contributo dovranno essere connesse con la realizzazione dell'intervento nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008: "Regolamento di esecuzione del

Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”.

7.3. Sono ammissibili a contributo le spese per l'insieme della rete di trasporto del calore, delle sottocentrali di distribuzione e per la centrale/le centrali che produce/producono sola energia termica ad esclusivo servizio della rete, nonché, nel caso di recupero di calore di scarto, le spese per le opere necessarie a rendere l'energia termica in eccesso disponibile e utilizzabile dalla rete. In particolare, sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- a) acquisto ed installazione di impianti, attrezzature ed apparecchiature di collegamento, controllo e regolazione;
- b) opere edili;
- c) spese tecniche (progettazione, contabilizzazione, direzione e assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché consulenze specialistiche, indagini preliminari e gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all'approvazione del progetto), nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivo ammissibile;
- d) acquisto di edifici strumentali per natura nella misura massima del 15% (quindici per cento) dell'investimento complessivo ammissibile;
- e) acquisizione delle aree sulle quali insisterà l'intervento nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivo ammissibile;
- f) spese notarili e di consulenza legale, purché necessarie alla corretta realizzazione del progetto, nella misura massima del 5% (cinque per cento) dell'investimento complessivo ammissibile;
- g) IVA (qualora l'imposta costituisca un costo per il beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e ssmmii).

Si rappresenta che nel quadro economico del progetto la voce “imprevisti” non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivo ammissibile.

7.4 Le spese sostenute, nel caso di recupero di calore di scarto, per le opere necessarie a rendere l'energia termica in eccesso disponibile e utilizzabile dalla rete, nonché le spese sostenute per l'allacciamento dell'utenza alla rete (sottocentrali costituite da scambiatori di calore e contatori) sono ammissibili purché le opere stesse siano acquisite alla proprietà del beneficiario.

7.5 Nel caso di centrali basate su impianti di cogenerazione non sono ammissibili le spese relative al modulo di generazione elettrica.

7.6 Nel caso di progetti che utilizzano calore generato per mezzo di rifiuti qualificabili come “biomasse” secondo la definizione di cui al paragrafo 5, punto 8, non sono ammissibili le spese relative alla centrale che tratta, recupera, smaltisce la parte biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali, fermo restando il rispetto dei requisiti di efficienza e rendimento per l'impianto di generazione del calore di cui al §5 e in particolare al punto 4 del medesimo paragrafo. Per quanto riguarda la definizione di “Rifiuti” si fa riferimento alla classificazione presente nella normativa ambientale vigente, in particolare l'art. 184 del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, nonché all'Allegato D al D.Lgs. 30.12.2010, n.205.

7.7 Non sono ammissibili le spese riguardanti l'acquisto di beni usati e l'acquisto tramite locazione finanziaria. Per una definizione di “bene usato” si dà una definizione a contrario di bene “nuovo di fabbrica”, che invece è ammissibile a finanziamento: bene “nuovo di fabbrica” è quel bene mai utilizzato e fatturato direttamente dal costruttore (o da un suo rappresentante); qualora vi siano giustificate ulteriori fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono mai essere stati utilizzati, dette fatturazioni non devono rappresentare incrementi di costo, rispetto al bene oggetto di fatturazione da parte del produttore o del suo rappresentante.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

8.1 Le domande, sottoscritte da persona a ciò legittimata (dichiarante) in forza di atto che si allega alla domanda di partecipazione (**Allegato B**) e corredate dai documenti e dagli elaborati di seguito specificati, saranno presentate alla

REGIONE DEL VENETO – Unità di Progetto Energia, Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia

secondo il contenuto di cui allo schema fornito in **Allegato B, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni**, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Farà fede la data di spedizione della domanda. È espressamente esclusa la consegna a mano.

8.2 Verranno dichiarate **irricevibili** le domande spedite prima della data di pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ovvero spedite successivamente ai termini previsti o consegnate a mano.

Le domande non sottoscritte o sottoscritte da persona non legittimata o carenti di alcuni elementi o allegati previsti al successivo paragrafo sono **inammissibili**.

9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

9.1 La domanda, redatta secondo il fac-simile di cui all'**Allegato B**, il cui contenuto ha carattere obbligatorio, deve recare anche le dichiarazioni di seguito riportate, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000:

- di aver o di non aver presentato domanda o ottenuto altre forme di aiuto (compreso in "de minimis") a valere su risorse pubbliche, riportando l'eventuale indicazione delle risorse già concesse entro il limite del 50% previsto dalla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente";
- di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- sull'ammissibilità della spesa relativa all'IVA.

Il richiedente deve allegare, inoltre la seguente documentazione:

1. copia fotostatica fronte-retro del documento d'identità del dichiarante;
2. copia di atto che legittima la sottoscrizione del dichiarante;
3. il progetto preliminare; la Relazione tecnica di progetto ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 deve presentare tra l'altro la fattibilità dell'intervento secondo la struttura di analisi fornita all'Allegato C – Linee guida – Sezione 1 "Fattibilità tecnico-economica di una rete di teleriscaldamento" e deve dettagliare e giustificare i dati inseriti dal richiedente nei prospetti riassuntivi della domanda di cui all'Allegato B;
4. copia dell'atto di approvazione, da parte dell'organo competente, del progetto preliminare.

9.2 La mancanza della documentazione riportata ai punti 1, 2, 3 e 4 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

9.3 Nel corso dell'istruttoria gli Uffici dell'Unità di Progetto Energia potranno chiedere agli interessati chiarimenti sulla documentazione inviata, al fine di verificare l'ammissibilità della domanda, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione e priorità. Tali chiarimenti verranno presi in considerazione solo se inviati entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di richiesta; è espressamente esclusa la consegna a mano. Decorso invano tale termine la domanda non sarà ammissibile.

10. GRADUATORIA, AMMISSIONE A FINANZIAMENTO, DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E QUADRO ECONOMICO DELLE SPESE AMMISSIBILI

10.1 La graduatoria degli interventi verrà approvata con decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Energia, da adottarsi entro **60 (sessanta) giorni**, dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, con i relativi punteggi assegnati in base ai criteri esposti al precedente § 6 (Criteri di selezione e priorità per la formazione della graduatoria). Il termine di 60 giorni per l'approvazione della graduatoria potrà essere sospeso ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. n. 241 del 07.08.1990.

10.2 Con la graduatoria verrà assunto il relativo impegno di spesa.

10.3 L'ammontare del contributo viene determinato secondo il metodo dei sovraccosti di investimento al netto di costi e ricavi operativi come esposto nell'Allegato C- Linee guida – Sezione 2.

Il contributo sarà concesso con riferimento al quadro economico di progetto presentato con la domanda (Allegato B) dal richiedente e in fase di successiva rendicontazione, il contributo medesimo potrà essere rideterminato in relazione alla entità e tipologia delle spese rendicontate. Pertanto qualora le spese rendicontate risultino inferiori al quadro economico di domanda, il contributo potrà essere soggetto a riduzione proporzionale.

11. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

11.1 Il dirigente dell'Unità di Progetto Energia, previa acquisizione nei casi e nelle forme di legge previsti dal D.P.R. 03.06.1998 n. 252 della documentazione attestante l'assenza delle fattispecie di cui all'art. 10 della l. 31 maggio 1965 n. 575 e all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, dispone con proprio atto la concessione del contributo, previa acquisizione della seguente documentazione trasmessa dall'interessato **entro e non oltre 270 (duecentosettanta) giorni** dalla comunicazione del provvedimento di ammissione della Giunta Regionale:

- a) formale accettazione del contributo e dell'inclusione nell'elenco dei beneficiari di contributi nell'ambito del POR CRO FESR 2007-2013 disponibile nella pagina internet <http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007++2013/Informazione+e+pubblicità.htm>;
- b) programma triennale ll.pp. con la previsione dell'intervento;
- c) atto di approvazione da parte del soggetto richiedente del documento di cui alla precedente lettera b);
- d) elenco annuale con la previsione dell'intervento;
- e) atto di approvazione da parte del soggetto richiedente del documento di cui alla precedente lettera d);
- f) progetto esecutivo dell'intervento in 2 (due) copie: una su supporto informatico in formato PDF e una su supporto cartaceo la cui conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82;
- g) atto di approvazione del progetto da parte del soggetto richiedente, di cui alla precedente lettera f);
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 circa l'avvenuto rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, concessioni, permessi e assensi, comunque denominati, prescritti dalla normativa vigente necessari per la realizzazione degli interventi;
- i) atti da cui risulti il possesso e/o la concessione/autorizzazione delle aree rispettivamente private e/o pubbliche necessarie per la realizzazione della rete di teleriscaldamento;
- l) qualora il calore sia generato da terzi, contratto preliminare di acquisizione del calore;
- m) contratto preliminare di fornitura della biomassa qualora il progetto utilizzi biomassa proveniente da PIFF;
- n) qualora l'impianto di produzione di energia termica sia da realizzare, presentazione dell'atto da cui risulti la proprietà dell'area in cui sorgerà l'impianto;
- o) contratti preliminari di fornitura del calore all'utenza che coprano almeno il 60% (sessanta per cento) della capacità della rete o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che attesti il possesso di preliminari di fornitura di calore nella misura anzidetta;
- p) eventuale Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A) nel caso sia prevista ai sensi della L.R. 26 marzo 1999, n. 10 e s.m.i. e della normativa statale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.). Qualora il richiedente dimostri, con idonea documentazione, di aver richiesto la Valutazione di

Impatto Ambientale agli uffici competenti, ma non l'abbia ancora ottenuta, dovrà impegnarsi ad inviarla non appena acquisita. Si precisa che lo Studio di Impatto Ambientale assorbe la relazione di Valutazione di Incidenza, prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., qualora essa sia chiaramente distinguibile ed identificabile all'interno dello Studio o in un rapporto separato;

- q) per gli interventi non soggetti alla procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale" (V.I.A.), secondo le disposizioni di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 3173 del 10.10.2006 (pubblicata nel BUR n. 94 del 31.10.2006 e reperibile sul sito <http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversit%C3%A0/Schede/Normativa+Regionale+2006.htm>) eventuale Relazione di "Valutazione di Incidenza Ambientale" (sottoscritta da tecnico iscritto a Ordine o Collegio Professionale e con dichiarazione del possesso delle competenze specifiche in materia secondo la previsione di cui alla citata D.G.R.), relativa alle fasi di "selezione preliminare (screening)";
- r) dichiarazione, qualora necessaria alla luce dell'esito della fase di screening, di cui alla precedente lettera q), nell'ambito della "Valutazione di Incidenza Ambientale" (sottoscritta da tecnico iscritto a Ordine o Collegio Professionale e con dichiarazione del possesso delle competenze specifiche in materia secondo la previsione di cui alla citata D.G.R.), relativa alla fase di "valutazione appropriata".

11.2 Nel corso dell'istruttoria, gli Uffici dell'Unità di Progetto Energia potranno chiedere agli interessati chiarimenti e integrazioni sulla documentazione inviata. Tali chiarimenti verranno presi in considerazione solo se inviati entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di richiesta; è espressamente esclusa la consegna a mano. Decorso tale termine il contributo non verrà concesso e sarà accertata la decadenza dall'ammissione.

11.3 Nel caso in cui con provvedimento successivo alla pubblicazione del presente bando dovessero essere individuati ulteriori Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'U.P. Energia richiederà agli interessati di ottemperare alle eventuali nuove disposizioni.

12. LIQUIDAZIONE DI ANTICIPAZIONE, ACCONTO E SALDO DEL CONTRIBUTO

12.1 La liquidazione del contributo potrà avvenire su richiesta del beneficiario nelle seguenti modalità alternative:

- a) in unica soluzione (100%), previa acquisizione dei documenti di cui al §13.9. La documentazione richiesta dovrà essere presentata non oltre il 30 giugno 2015;
- b)
- anticipazione del 50% (cinquanta per cento) del contributo concesso a presentazione del certificato di inizio lavori. La documentazione richiesta dovrà essere presentata non oltre il 30 aprile 2013;
 - acconto del 30% (trenta per cento) a presentazione delle fatture quietanzate o dei documenti contabili di valore probatorio equivalente attestanti l'avvenuto sostenimento di almeno il 30% della spesa di investimento ammessa. La documentazione richiesta dovrà essere presentata non oltre il 30 settembre 2014;
 - saldo del 20% (venti per cento), previa acquisizione dei documenti di cui al §13.9 e delle fatture quietanzate o dei documenti contabili di valore probatorio attestanti l'avvenuto sostenimento della spesa dell'investimento ammesso a contributo. La documentazione richiesta dovrà essere presentata non oltre il 30 giugno 2015;
- c)
- anticipazione del 50% (cinquanta per cento) del contributo concesso a presentazione del certificato di inizio lavori. La documentazione richiesta dovrà essere presentata non oltre il 30 aprile 2013;
 - saldo del 50% (cinquanta per cento), previa acquisizione dei documenti di cui al §13.9 e delle fatture quietanzate o dei documenti contabili di valore probatorio attestanti l'avvenuto

sostenimento della spesa dell'investimento ammesso a contributo. La documentazione richiesta dovrà essere presentata non oltre il 30 giugno 2015.

d)

- acconto dell'80% (ottanta per cento) del contributo concesso a presentazione delle fatture quietanzate o dei documenti contabili di valore probatorio equivalente attestanti l'avvenuto sostenimento di almeno l'80% della spesa di investimento ammessa. La documentazione richiesta dovrà essere presentata non oltre il 30 settembre 2014;
- saldo del 20% (venti per cento), previa acquisizione dei documenti di cui al §13.9 e delle fatture quietanzate o dei documenti contabili di valore probatorio attestanti l'avvenuto sostenimento della spesa dell'investimento ammesso a contributo. La documentazione richiesta dovrà essere presentata non oltre il 30 giugno 2015.

La liquidazione dell'anticipazione del contributo avverrà solo a seguito della presentazione di una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati membri, ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a) del Reg. (CE) n.1083/2006 (come modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 539/2010) o da un ente pubblico o dallo stesso Stato membro, ai sensi del medesimo art. 78, comma 2, secondo capoverso del citato Reg. (CE) n. 1083/2006 (aggiunto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 539/2010), di importo pari alla richiesta dell'anticipazione (50% del contributo concesso), con previsione della condizione di escussione a prima richiesta, senza opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C. e con preciso impegno che il fideiussore resti obbligato ai sensi dell'art. 1957 C.C. esimendo espressamente la Regione del Veneto, in deroga a tale disposizione, dall'onere di agire entro i termini ivi previsti e dall'onere di proporre istanza contro il beneficiario del contributo.

La garanzia dovrà avere efficacia continuativa dalla data della richiesta di anticipazione fino allo svincolo, che potrà avvenire anche in modo parziale, o in fase di richiesta di acconto o bimestralmente assieme al monitoraggio fisico, finanziario, procedurale, in proporzione alla spesa ammessa a contributo, debitamente rendicontata.

12.2 La documentazione di spesa è trasmessa dal beneficiario all'organo di collaudo, per le verifiche da effettuarsi. L'avvenuta trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal beneficiario nella richiesta di erogazione del contributo.

12.3 Il saldo del contributo, determinato in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione della deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato:

- gli atti di contabilità finale;
- il certificato di collaudo;
- la relazione acclarante i rapporti con la Regione del Veneto;
- la spesa effettivamente sostenuta.

12.4. Prima del saldo finale del contributo dovrà essere inviata copia conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, della documentazione di spesa regolarmente quietanzata. L'originale della documentazione di spesa dovrà recare in maniera chiara e leggibile la dicitura apposta da parte del soggetto beneficiario attestante che le spese così documentate beneficiano di un contributo concesso ai sensi del POR 2007-2013 FESR Regione Veneto, Asse 2, Azione 2.1.2.

13. ATTUAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEI BENEFICIARI

13.1 Il **subentro** al beneficiario tra la domanda ed il provvedimento di concessione, nonché nel corso dell'esecuzione dell'intervento non pregiudica l'assegnazione del contributo, a condizione che il soggetto subentrante possieda i requisiti previsti dal presente avviso e accertati all'atto della concessione del contributo ed assuma tutte le obbligazioni del soggetto inizialmente ammesso. Il dirigente dell'Unità di Progetto Energia, con proprio decreto, approva il subentro nel contributo.

13.2 Il beneficiario, affinché l'intervento possa essere considerato "avviato", deve dimostrare **l'inizio effettivo dei lavori** (dovrà pertanto essere presentato il "certificato di inizio lavori" e non verrà presa in considerazione l'eventuale presentazione del "verbale consegna lavori").

13.3 Al fine di consentire la verifica dello stato di attuazione dei progetti, i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire alla U. P. Energia dati di monitoraggio fisico, finanziario, procedurale, con cadenza bimestrale, con l'invio di apposite schede di monitoraggio (predisposte su apposito modello che verrà inviato con la concessione del contributo), riportanti le informazioni relative allo stato di avanzamento del progetto e i dati riguardanti la spesa sostenuta, secondo i tempi di seguito riportati:

- per il periodo di attività novembre-dicembre: entro il 10 gennaio successivo;
- per il periodo di attività gennaio-febbraio: entro il 10 marzo successivo;
- per il periodo di attività marzo-aprile: entro il 10 maggio successivo;
- per il periodo di attività maggio-giugno: entro il 10 luglio successivo;
- per il periodo di attività luglio-agosto: entro il 10 settembre successivo;
- per il periodo di attività settembre-ottobre: entro il 10 novembre successivo.

Il monitoraggio ambientale viene effettuato:

- contestualmente alla presentazione della documentazione per la concessione del contributo, fornendo gli indicatori ambientali di progetto (su modello che verrà predisposto ed inviato);
- unitamente alla richiesta di saldo fornendo gli indicatori ambientali con i dati accertati all'entrata in esercizio dell'impianto (su modello che verrà predisposto ed inviato).

Nel caso in cui non siano forniti i dati fisici, finanziari, procedurali ed ambientali richiesti, o le informazioni risultino incomplete o non veritiere, viene disposta la sospensione dei contributi. Gli uffici regionali provvedono, quindi, ad inoltrare formale richiesta di informazioni e, qualora non vengano forniti gli elementi necessari entro il termine perentorio indicato nelle comunicazioni, viene disposta la decadenza dal contributo concesso. La risposta alla richiesta formale dovrà essere fornita a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la data risulterà dal timbro dell'ufficio postale di spedizione accettante.

13.4 La **rendicontazione delle spese** deve essere inviata bimestralmente assieme al monitoraggio fisico, finanziario, procedurale (di cui al precedente § 13.3).

Perché possano essere acquisite e registrate da parte degli uffici regionali preposti all'istruttoria:

- le spese devono essere effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario, ossia dimostrate da formali documenti fiscali regolarmente quietanzati;
- tutta la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata in copia semplice;
- la documentazione inviata deve essere accompagnata da un prospetto analitico delle spese e da una distinta delle fatture resi in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (su apposito modello che verrà predisposto ed inviato con la comunicazione di concessione del contributo).

La documentazione di spesa dovrà avere i seguenti requisiti:

- essere relativa alle spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda;
- deve essere intestata e pagata dal soggetto beneficiario;
- **nel caso di pagamento a un soggetto diverso** da quello che ha emesso il documento contabile (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita;
- deve riportare nel dettaglio le singole voci ed i relativi importi con evidenziazione delle spese ritenute ammissibili. Nel caso di documentazione di spesa "a corpo" è necessario allegare:
 - distinta timbrata e firmata dal fornitore, contenente l'indicazione analitica di tutte le voci e dei relativi importi;
 - o, in alternativa:
 - distinta timbrata e firmata dal R.U.P. e sottoscritta da persona a ciò legittimata, contenente l'indicazione analitica di tutte le voci e dei relativi importi;

– **deve essere trasmessa con la relativa quietanza, ossia:**

- per i beneficiari con forma giuridica pubblica allegando il mandato di pagamento e la relativa quietanza (deve essere quindi riportata l'attestazione leggibile da parte dell'istituto bancario o del tesoriere "pagato" e la data del pagamento);
- per i beneficiari con forma giuridica privata devono essere allegati alla documentazione fiscale i bonifici bancari e gli estratti conto bancari in copia semplice, evidenzianti in maniera inequivocabile il pagamento, dai quali si evinca l'importo, la data dei pagamenti effettuati e la causale degli stessi.

13.5 I beneficiari, nel corso di esecuzione dell'intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema contabile relativo al progetto distinto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e sinottici, dell'operazione oggetto di finanziamento.

In particolare il sistema contabile, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, dovrà fornire:

- a) riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi dello stesso e del pagamento;
- b) quadri sinottici per le varie tipologie di spesa.

E' fatto obbligo ai beneficiari di conservare la documentazione progettuale, amministrativa, contabile e tecnica dell'intervento fino al 31 dicembre 2018.

13.6 Le modifiche al progetto e le varianti in corso d'opera dovranno essere inviate all'Unità di Progetto Energia entro 20 (venti) giorni dalla loro approvazione da parte del beneficiario per l'approvazione di competenza del Dirigente dell'Unità di Progetto Energia. Alle varianti in corso d'opera si applica la normativa vigente.

In caso di modifiche al progetto e varianti in corso d'opera che comportino maggiori spese non sarà riconosciuta una maggiore contribuzione; pertanto i maggiori oneri resteranno a carico del beneficiario e ai fini della conferma del contributo deve essere dimostrata la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi.

Le modifiche al progetto e le varianti in corso d'opera dovranno essere inviate all'Unità di Progetto Energia entro 20 (venti) giorni dalla loro approvazione da parte del beneficiario per l'approvazione di competenza del Dirigente dell'Unità di Progetto Energia.

13.7 Per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in esercizio dell'intervento finanziato deve esserne mantenuta la destinazione d'uso e devono essere garantite le caratteristiche merceologiche nonché la provenienza del combustibile secondo quanto previsto nel progetto.

Gli investimenti (beni mobili ed immobili) non possono essere alienati, ceduti, distratti dalla propria destinazione, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in esercizio dell'intervento finanziato.

13.8 Visto quanto stabilito dalle disposizioni generali contenute nel Programma Operativo Regionale (POR) – Parte FESR Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, che si applicano integralmente alla presente azione, gli interventi oggetto di finanziamento dovranno essere conformi alle disposizioni del TFUE e alla disciplina comunitaria emanata in virtù delle medesime.

Dovranno in particolare essere rispettate le norme sulle materie di seguito riportate:

1. concorrenza;
2. appalti pubblici dei lavori, delle forniture e dei servizi;
3. protezione dell'ambiente;
4. eguaglianza e pari opportunità.

13.9 Adempimenti successivi alla concessione del contributo e relativi termini:

Assunzione impegni giuridicamente vincolanti

Copia degli atti relativi a incarichi professionali e ad appalti di fornitura, servizi e lavori pubblici

30 aprile 2013

Inizio dei lavori

Certificato di inizio lavori **30 giorni dall'inizio dell'intervento**

<u>Monitoraggio Fisico, Finanziario, Procedurale e Ambientale</u>	
Scheda di monitoraggio F.F.P. e indicatori ambientali e occupazionali ³ Prospetto riepilogativo delle spese ³ Documentazione di spesa regolarmente quietanzata (v. § 13.4)	cadenza bimestrale
<u>Varianti al progetto e/o al piano finanziario</u>	
Documentazione variante al progetto e/o piano finanziario	20 giorni dall'approvazione della variante e/o del piano finanziario
<u>Richiesta di anticipazione (50%)</u>	
Richiesta di erogazione contributo ³ Certificato di inizio lavori Fidejussione bancaria o assicurativa Scheda anagrafica ³ Scheda posizione fiscale ³ Dichiarazione art. 48 bis DPR 602/1973 (esclusi: comuni, province, comunità montane, unioni di comuni, ASL e aziende ospedaliere) ³	30 aprile 2013
<u>Richiesta di acconto (30% o 80%)</u>	
Richiesta di erogazione contributo ³ Certificato di inizio lavori (solo per richiesta di acconto 80%) Prospetto riepilogativo delle spese ³ Copia semplice della documentazione di spesa regolarmente quietanzata Scheda anagrafica ³ Scheda posizione fiscale ³ Dichiarazione art. 48 bis DPR 602/1973 (esclusi: comuni, province, comunità montane, unioni di comuni, ASL e aziende ospedaliere) ³	30 settembre 2014
<u>Richiesta di saldo (20% o 50%) o erogazione del totale (100%) se richiesto pagamento in unica soluzione</u>	
Richiesta di erogazione contributo ³ Certificato di fine lavori Copia degli atti di collaudo Relazione acclarante Prospetto riepilogativo delle spese ³ Copia semplice della documentazione di spesa regolarmente quietanzata ⁴ Atto formale di approvazione del collaudo, relazione acclarante e del quadro economico dell'opera Documentazione fotografica dell'intervento (compresi cartello e targa – Reg. CE n. 1828/2006, art. 8) Scheda di monitoraggio F.F.P. e indicatori ambientali e occupazionali con dati finali ³ Scheda anagrafica ³ Scheda posizione fiscale ³ Dichiarazione art. 48 bis DPR 602/1973 (esclusi: comuni, province, comunità montane, unioni di comuni, ASL e aziende ospedaliere) ³	30 giugno 2015

³ Sarà cura degli uffici regionali, nella varie fasi dell'istruttoria, inviare i relativi modelli o comunicare i siti web in cui reperire i prospetti.

⁴ In caso di richiesta di anticipazione produrre anche le fatture quietanzate o i documenti contabili di valore probatorio equivalente relativi all'anticipazione richiesta.

Adempimenti e obblighi successivi all'erogazione del contributo

Obbligo di mantenere la destinazione d'uso e garantire le caratteristiche merceologiche nonché la provenienza del combustibile

cinque anni dalla data dell'entrata in esercizio delle opere oggetto dell'intervento

Divieto di alienare, cedere, distrarre o distogliere dalla propria destinazione le opere

cinque anni dalla data dell'entrata in esercizio dell'intervento finanziato

Obbligo della conservazione della documentazione

31 dicembre 2018

14. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

14.1 La presentazione della domanda non comporta alcun impegno da parte della Regione del Veneto nei confronti dei soggetti proponenti.

15. OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

15.1 Il soggetto beneficiario si obbliga a rispettare tutti gli impegni che dichiara di assumere nella domanda e nella documentazione allegata, così come all'atto della concessione del contributo (cfr. §§ 9 e 11 del presente avviso pubblico).

15.2 I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di porre in essere tutte le azioni in materia di comunicazione ed informazione, necessarie a garantire la visibilità e l'informazione delle realizzazioni cofinanziate, secondo le disposizioni del Regolamento CE 1828/2006, capo II sez. 1 e del Piano di Comunicazione dichiarato conforme dalla Commissione Europea il 01.04.2008 e reperibile al sito <http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007+-+2013/Informazione+e+pubblicità.htm>.

15.3 Il soggetto beneficiario ha l'onere di individuare la concreta fattibilità degli impianti di teleriscaldamento, anche attraverso indagini specifiche. La Regione del Veneto declina ogni responsabilità qualora l'inesatta o incompleta individuazione dei vincoli o limitazioni d'uso precluda la realizzabilità degli impianti stessi.

16. TRATTAMENTO DEI DATI

16.1 Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto.

Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 si informa che i dati raccolti sono destinati alla valutazione dei requisiti di partecipazione al bando e possono essere comunicati:

- al personale della Regione del Veneto che cura il procedimento,
- ad ogni altro soggetto che abbia un interesse concreto attuale e giuridicamente rilevante ai sensi della Legge 241/1990.

17. RINUNCIA, DECADENZA, RIDUZIONE E SANZIONI

17.1. Nel caso di rinuncia all'agevolazione dopo l'erogazione del contributo il beneficiario è obbligato a restituire gli importi erogati a titolo di contributo al valore nominale maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al successivo § 17.6. lett.a).

17.2. Con decreto il dirigente dell'U. P. Energia dispone la decadenza dal contributo nei seguenti casi:

- a) accertamento, successivamente alla concessione del contributo, del mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri previsti rispettivamente ai §§ 5 e 6;
- b) accertamento, successivamente alla concessione del contributo, del venir meno delle caratteristiche della tipologia di intervento dichiarata nella domanda e per la quale è stato concesso il contributo, salvo quanto previsto al § 13.6 (Modifiche e varianti al progetto);
- c) accertamento, successivamente alla concessione del contributo, dell'inadempimento da parte del beneficiario degli obblighi e degli oneri incumbenti sul medesimo;
- d) subentro, qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti;

- e) la spesa è stata sostenuta da soggetto diverso dal beneficiario. La spesa si presume sostenuta dal beneficiario qualora la documentazione di spesa e relative quietanze siano intestate al beneficiario;
- f) il beneficiario non ha presentato la documentazione attestante le spese sostenute dallo stesso o l'ha presentata oltre il termine previsto per la rendicontazione finale;
- g) il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere, tali da indurre in errore;
- h) l'intervento oggetto di contributo è stato alienato ceduto o distolto dalla destinazione prevista in tutto o in parte prima di 5 (cinque) anni dall'entrata in esercizio delle opere oggetto dell'intervento;
- i) le iniziative sono state realizzate ma non risultano funzionali. La funzionalità dovrà essere certificata dal collaudatore;
- j) le iniziative sono state realizzate ma risultano inutilizzate nel corso dei primi 5 (cinque) anni dall'entrata in esercizio, salvo cause di forza maggiore;
- k) non corrispondenza tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato, a seguito di attività di controllo;
- l) non pertinenza, non ammissibilità delle spese o mancato rispetto della normativa nazionale o comunitaria vigente in materia di appalti pubblici, di aiuti di stato, di protezione dell'ambiente o di pari opportunità o delle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di concessione del contributo, o negli atti di approvazione dei competenti organismi, tali da pregiudicare il buon esito dell'iniziativa, a seguito di attività di controllo;
- m) l'attività del soggetto beneficiario esercitata nella forma di società a prevalente partecipazione pubblica è cessata, per liquidazione volontaria o per apertura di una procedura concorsuale, prima del collaudo dell'intervento e sino a 5 (cinque) anni dall'entrata in esercizio;
- n) mancato o tardivo invio, dopo formale richiesta da parte degli uffici regionali, dei dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario, procedurale e ambientale.

17.3. Nel caso in cui, entro il termine previsto, l'intervento sia stato solo parzialmente rendicontato si possono verificare due ipotesi:

- la parte realizzata è funzionale e consegue gli obiettivi dell'iniziativa che sono stati alla base della decisione di concessione: in questo caso viene riconosciuto il contributo in proporzione alla spesa rendicontata;
- la parte realizzata non è funzionale o non consegue gli obiettivi dell'iniziativa che sono stati alla base della concessione: ciò comporta la decadenza dal contributo concesso.

17.4. La decadenza dal contributo comporta:

- a) la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi nella misura del tasso ufficiale di riferimento (BCE) tempo per tempo vigente, aumentato di 2 (due) punti;
- b) il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del beneficio fruito.

È consentito, a fronte di idonea garanzia fidejussoria, il pagamento rateale, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza, delle somme oggetto di restituzione nonché della sanzione, qualora l'importo complessivo sia superiore ad €3.000,00 (tremila/00).

17.5. Nei casi di decadenza, fino alla restituzione delle somme indebitamente percepite, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità o altra erogazione dovuta.

17.6. Il contributo è ridotto proporzionalmente alla spesa accertata come inammissibile e/o irregolare, qualora si riscontri la non pertinenza, la non ammissibilità delle spese o il mancato rispetto della normativa nazionale o comunitaria vigente in materia di appalti pubblici, di aiuti di stato, di protezione dell'ambiente o di pari opportunità o delle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di concessione dell'agevolazione, tali da non comportare comunque il verificarsi delle ipotesi di decadenza previste ai precedenti 17.2, 17.3.

La riduzione è disposta in proporzione anche qualora la spesa sia sostenuta in parte da soggetto diverso dal beneficiario. La spesa si presume sostenuta dal beneficiario qualora la documentazione di spesa e la relativa quietanza siano intestate al beneficiario.

La riduzione del contributo è disposta anche nel caso in cui la rendicontazione delle spese sia inferiore a quella prevista all'atto della concessione. La riduzione è proporzionale alle spese non rendicontate. Nel caso in cui per effetto delle minori spese sostenute e rendicontate derivi la non funzionalità dell'intervento, viene disposta la decadenza dal contributo.

18. CONTROLLI

18.1 La Regione del Veneto provvede ad eseguire controlli documentali sul 100% (cento per cento) delle operazioni e a campione sia sulle dichiarazioni presentate sia presso la sede dell'intervento. È fatto quindi obbligo ai soggetti beneficiari di garantire ai funzionari regionali (o soggetti incaricati) l'accesso alla sede dove è ubicato l'intervento ed alla relativa documentazione.

19. INFORMAZIONI E CONTATTI

Direzione responsabile della gestione e attuazione della misura:

Segreteria Regionale per l'Ambiente - Unità di Progetto Energia

Responsabile del Procedimento:

Dirigente ing. Fabio Fior

Indirizzo a cui inviare le domande:

Regione Veneto – Unità Progetto Energia
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23– 30121 Venezia

Orario di ricevimento del pubblico:

previo appuntamento telefonico

Regione Veneto – Unità Progetto Energia - Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia

Mattino: da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 12.00; Pomeriggio: Lunedì dalle 15.00 alle 16.30

Telefono: 041 279 -5840 -4239 -5806 -5851 **Fax:** 041 279 -5831

E-mail: energia@regione.veneto.it

Sito Internet dove è possibile consultare il bando

<http://www.regione.veneto.it/bandi>; <http://www.regione.veneto.it/energia>

Per informazioni specifiche di carattere ambientale:

Telefono: 041 279 -2436 -2437 (Segreteria Ambiente e LL.PP.)

Per informazioni specifiche di carattere territoriale:

Telefono: 041 279 -2782 (Segreteria per il Territorio)